

COMUNE DI BOLZANO

Edilizia Economica e Popolare (Leggi Provinciali n° 14 del 21 ottobre 1963 e n° 14 del 22 luglio 1968)

P I A N O D I Z O N A

"DON BOSCO B"

NORME DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI BOLZANO n° 735 del 16.3.70

Il Presidente
(Dott. *Alfio Magnago*)



Art. 1 - L'intera area soggetta al piano di zona è suddivisa in comparti edificatori autonomi, e questi, a loro volta, in singoli lotti. Su ciascun lotto sono realizzabili unicamente le unità planivolumetriche indicate nei grafici.

La destinazione dovrà corrispondere a quanto previsto dalla Legge Provinciale n° 14 del 21 ottobre 1963 e successive modificazioni.

Art. 2 - Eventuali proposte di varianti alle planivolumetrie indicate, anche se riguardano una sola unità, dovranno esser presentate consorzialmente dall'intero comparto, e preservare fedelmente lo spirito informatorio dell'intero piano di zona. Sulla ammissibilità di tale varianti dovrà esprimersi di volta in volta l'Amministrazione, sentita la Commissione edilizia.-

Art. 3 - Le costruzioni sono soggette, oltre che alle Norme di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano, al vincolo di cui al comma 11 dell'art. 4 della Legge Provinciale n° 14 del 22 luglio 1968.-

Art. 4 - La suddivisione dei lotti è puramente ideale, essendo l'area scoperta, a tutti gli effetti, di uso comune per l'intero comparto. La sua destinazione è quella indicata nei grafici, ed eventuali proposte di varianti sono soggette ad analoghe limitazioni e procedure di quelle indicate dall'art. 2 delle presenti norme.

Art. 5 - La realizzazione delle opere comuni di sistemazione esterna deve avvenire senza soluzione di continuità su progetto esecutivo unitario e vincolante per ciascun comparto, progetto da sottoporre all'approvazione comunale. A tale scopo il rilascio della licenza d'uso di ciascun edificio sarà condizionato dalle cautele tecnico-amministrative e finanziarie che l'Amministrazione Comunale riterà di emettere per ciascun comparto, e che potranno riguardare anche gli obblighi relativi al mantenimento del verde comune.

Art. 6 - Sia per gli edifici che per le opere esterne comuni si dovranno rispettare i termini di cui gli articoli 4 e 5 della Legge Provinciale n° 14 del 21 ottobre 1963.-

L'ARCHITETTO
dott. Bruno Micheli

Bolzano

visto: L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Rocco Basile)

Bolzano, 9 aprile 1969